

**Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni
dei componenti elettivi del Consiglio Scientifico
e del componente elettivo del Consiglio di Amministrazione**

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 dello Statuto sono indette le elezioni per la designazione di n° 4 membri interni del Consiglio Scientifico. Sono indette altresì, nelle more delle necessarie modifiche statutarie, le elezioni per la designazione di n° 1 membro interno del Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, articolo 2, comma 1, lettera n).
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, ove si prevede che le modalità e i tempi di nomina dei componenti interni del Consiglio Scientifico siano stabiliti con il regolamento di organizzazione e funzionamento, allo scopo di non differire l'avvio delle attività del Consiglio scientifico nell'attesa dell'approvazione del regolamento suddetto, le modalità e i tempi per lo svolgimento delle elezioni e la nomina degli eletti è regolata dal presente disciplinare. Per le stesse considerazioni sono definite dallo stesso le modalità di elezione del componente interno del Consiglio di Amministrazione, nelle more delle necessarie modifiche statutarie.
3. Le elezioni e la proclamazione degli eletti avverranno pertanto nei tempi e con le modalità fissate nei successivi articoli.

Articolo 2 - Collegio unico

1. E' costituito un collegio unico.

Articolo 3 - Elettorato attivo

1. In applicazione del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori richiamati nello Statuto, l'elettorato attivo (elettori) è riconosciuto a tutto il personale a tempo indeterminato o determinato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) inquadrato nei profili dei Ricercatori e dei Tecnologi che non sia in posizione di aspettativa senza assegni o di comando.
2. Per poter esercitare il diritto di voto è necessario trovarsi in una delle posizioni citate al comma precedente alla data della formazione degli elenchi degli elettori e non esserne decaduto alla data di avvio del periodo in cui si esercita il diritto di voto.
3. L'Amministrazione centrale, al fine di predisporre gli elenchi dell'elettorato attivo, provvede a trasmettere alla Commissione elettorale di cui all'articolo 7 i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica nel dominio crea.gov.it di Ricercatori e Tecnologi.
4. La Commissione elettorale provvede ad inviare a Ricercatori e Tecnologi un messaggio e-mail individuale che conferma la presenza nella lista degli elettori, nonché a pubblicare sul sito un avviso che inviti coloro che, pur avendone i requisiti non avessero ricevuto il suddetto messaggio, ad informarne la Commissione elettorale che provvederà alle necessarie verifiche e correzioni.
5. I Direttori dei Centri di ricerca, pur provenienti dai ruoli di Ricercatore o Tec-

nologo del CREA nominati in esito a procedure concorsuali, **non** fanno parte dell'elettorato attivo, essendo collocati in posizione di aspettativa senza assegni dal ruolo di Ricercatori o Tecnologi.

Articolo 4 - Elettorato passivo

1. Costituisce elettorato passivo (candidati) per il Consiglio Scientifico l'intero elettorato attivo in possesso dei requisiti dell'art. 6 comma 1 dello Statuto.
2. Allo scopo di assicurare la massima continuità durante l'intero quadriennio di attività del Consiglio di Amministrazione, l'elettorato passivo (candidati) per il Consiglio di Amministrazione è riconosciuto ai Ricercatori e Tecnologi di ruolo dell'Ente.

Articolo 5 - Presentazione delle candidature

1. Possono presentare la propria candidatura per il Consiglio Scientifico o per il Consiglio di Amministrazione i titolari di elettorato passivo, così come definito all'articolo 4. Non è ammesso presentare la candidatura per entrambi gli Organi.
2. La commissione elettorale dà avvio all'accettazione di candidature mediante avviso sul sito web dell'Ente. La candidatura è presentata a titolo esclusivamente individuale. Non sono richieste firme di presentazione.
3. La candidatura viene presentata con raccomandata A/R o PEC (crea@pec.crea.gov.it) inviando richiesta scritta al CREA-PRESIDENTE COMMISSIONE ELETTORALE, Via Po 14, 00198 ROMA RM, specificando se riferita al Consiglio Scientifico o al Consiglio di Amministrazione, allegando un *curriculum vitae* (max 2000 parole) e un documento di presentazione, anche programmatica, redatto dal candidato stesso sotto la propria responsabilità (max 2000 parole).
4. Per mera conoscenza, e per agevolare l'avvio delle procedure, copia della richiesta va inoltrata via e-mail all'indirizzo attivato per la Commissione elettorale (elezioni@crea.gov.it), con allegati i due documenti citati al comma precedente, in formato elettronico PDF/A, per la pubblicazione sul sito del CREA.
5. La richiesta di candidatura deve contenere la seguente dichiarazione: *“Con riferimento alle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali si autorizza il CREA a pubblicare i documenti allegati sul sito Web fino all'espletamento delle elezioni dei membri interni del Consiglio Scientifico /ovvero/ del membro interno del Consiglio di Amministrazione e, in caso di elezione dello scrivente, per tutta la durata in carica nel Consiglio stesso. Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e conoscenza del disciplinare e di accettarlo integralmente ed incondizionatamente”*. Qualora la lettera non riporti tale dichiarazione, i documenti allegati non saranno pubblicati sul sito del CREA, pur permanendo l'indicazione del nome del candidato sul sito stesso.
6. Le candidature devono pervenire al CREA entro il quindicesimo giorno solare dalla data di pubblicazione sul sito dell'avviso di accettazione delle candidature.

Articolo 6 - Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle candidature verrà verificata sulla base dei seguenti criteri:
 - titolarità dell'elettorato passivo ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3 e 4;
 - rispetto di quanto previsto all'articolo 5.

2. In caso di rilevazione di difetti meramente formali, comunicati all'interessato via e-mail, sarà consentita la regolarizzazione, assegnando un termine per provvedervi.

Articolo 7 - Commissione elettorale

1. Il Direttore Generale del CREA, con proprio Decreto, costituisce una Commissione elettorale composta da tre dipendenti a tempo indeterminato che non siano parte dell'elettorato attivo; le funzioni di Presidente saranno svolte da un Dirigente dell'Amministrazione centrale o da un Funzionario amministrativo.
2. La Commissione elettorale deve insediarsi e tenere la prima riunione entro 7 giorni dalla nomina.
3. La Commissione elettorale, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1, si avvale di una Commissione di 3 esperti esterni scelti nell'Albo degli esperti e nominati dal Presidente.

Articolo 8 - Compiti della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale:
 - Acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori e dei relativi indirizzi di posta elettronica.
 - Redige le liste degli elettori previa verifica di eventuali omissioni.
 - Verifica le candidature e ne decide l'ammissibilità in base all'articolo 6 e con l'ausilio della Commissione di cui all'art. 7 comma 3.
 - Sovrintende alla pubblicazione dei nomi dei candidati, dei loro *curriculum* e documenti di presentazione sul sito Web del CREA.
 - Sovrintende alla predisposizione della procedura informatica per la votazione.
 - Nomina 3 scrutatori aggiuntivi.
 - Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio.
 - Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati.
 - Trasmette all'Amministrazione centrale i risultati elettorali ai fini della pubblicazione sul sito Web del CREA e per i successivi adempimenti di competenza.
2. I verbali delle operazioni elettorali devono essere sottoscritti dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.
3. Il verbale finale è trasmesso al Presidente dell'Ente dal Direttore Generale.

Articolo 9 - Modalità di svolgimento delle elezioni

1. La Commissione elettorale, sovrintende alla predisposizione della procedura informatica per l'esercizio del voto rispettando i seguenti vincoli:
 - La procedura deve essere accessibile tramite *browser web*.
 - Il voto è individuale e segreto. La segretezza viene assicurata tramite l'invio di una *password* individuale a ciascun membro dell'elettorato attivo utilizzando come destinatario la casella e-mail nominativa nel dominio crea.gov.it.
 - Viene registrato l'avvenuto esercizio del voto di ciascun membro dell'elettorato attivo.
 - Può essere espressa una sola preferenza per il Consiglio Scientifico e una sola preferenza per il Consiglio di Amministrazione; è consentito non esprimere preferenze (equivalente a scheda bianca).

2. Il Ricercatore o Tecnologo esprime la propria preferenza scegliendo il candidato che intende votare, separatamente per il Consiglio Scientifico e il Consiglio di Amministrazione.
3. Le operazioni di voto si estendono su quattro successivi giorni lavorativi (eventuali giorni festivi intermedi non saranno conteggiati). Si apriranno alle ore 0:00 del primo giorno e si chiuderanno alle ore 15:00 dell'ultimo giorno.

Articolo 10 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno alla presenza della Commissione elettorale e degli scrutatori aggiunti e consistono nell'accesso, salvataggio su supporto non riscrivibile e stampa in PDF dell'esito delle votazioni.
2. In esito alle operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale redige il verbale di scrutinio contenente, separatamente per il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio scientifico: numero degli aventi diritto al voto, numero di votanti, numero di voti espressi per ciascun candidato, schede bianche, indicazione dei candidati eletti. Il verbale di scrutinio viene conservato agli atti almeno per tutta la durata dell'Organo in questione.

Articolo 11 - Validità delle elezioni

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori che hanno espresso il voto.

Articolo 12 - Candidati eletti

1. Risultano eletti per il Consiglio Scientifico, nell'ordine, i quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto per il Consiglio di Amministrazione il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.
2. Qualora si registri una parità di voti tra candidati che impedisca di definire in modo univoco gli eletti, si procederà al ballottaggio tra i candidati in posizione di *ex aequo*, nuovamente attraverso procedura informatica, nei giorni immediatamente successivi allo scrutinio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno lavorativo dalla sottoscrizione del verbale di scrutinio da parte della Commissione elettorale. L'avvio di un eventuale ballottaggio sarà comunicato tramite avviso sul sito dell'Ente.

Articolo 13 - Cessazione o decadenza dall'incarico

1. Costituisce motivo di decadenza dalla posizione di membro del Consiglio Scientifico o del Consiglio di Amministrazione il venir meno delle condizioni di permanenza nell'elettorato. In particolare, per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente eletto nel Consiglio Scientifico, la decadenza insorge alla scadenza del contratto, a meno che il rapporto di lavoro non sia rinnovato o prorogato senza alcuna soluzione di continuità. Cessa dall'incarico il personale posto in quiescenza o comandato presso altri Enti o collocato in aspettativa senza assegni.
2. In caso di decadenza o cessazione del mandato a qualsiasi titolo di un eletto nel Consiglio scientifico, subentra, per il rimanente periodo del mandato, con le stesse modalità di nomina, il candidato immediatamente seguente nell'ordine delle preferenze. Il suo nominativo viene comunicato dal Presidente dell'Ente al Ministro per il seguito di competenza. Il subentrante è nominato per il solo periodo residuo di vigenza dell'Organo. In caso di esaurimento della lista dei can-

didati votati si procede entro 30 giorni all'indizione di una nuova elezione con le medesime modalità previste dal presente disciplinare.

3. In caso di decadenza o cessazione del mandato a qualsiasi titolo dell'eletto nel Consiglio di Amministrazione si procede entro 30 giorni all'indizione di una nuova elezione con le medesime modalità previste dal presente disciplinare.